

COMUNE DI TERLAGO
Provincia di Trento



**REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI
VERSAMENTI
A SEGUITO DI ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE
DI TRIBUTI COMUNALI E DEI VERSAMENTI
EFFETTUATI A COPERTURA DEI SERVIZI
COMUNALI A TARIFFA**


Adottato con deliberazione consiliare n. 19 dd. 11 aprile 2014

IL SINDACO
f.to Nicolussi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Santuari dott.ssa Raffaella

Per copia conforme all'originale.
Terlago, li 15.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Santuari dott.ssa Raffaella



**REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI
ACCERTAMENTO O LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI E DEI VERSAMENTI
EFFETTUATI A COPERTURA DEI SERVIZI COMUNALI A TARIFFA**

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune emessi a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di Euro 300,00=.
2. Relativamente ai servizi comunali a tariffa, sia per somme già accertate che per somme in corso di accertamento, il contribuente che dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito qualora il totale della somma (anche cumulativa di più fatture) superi l'importo di €. 300,00;
3. Nel caso in cui l'importo sia superiore a Euro 5.000,00=, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 e s.m. (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
4. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate dovute successivamente alla prima, dell'interesse moratorio calcolato a giorno e ragguagliato al vigente tasso legale.
5. L'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti dal contribuente ;
6. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente;
7. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.
8. Il presente regolamento abroga il precedente, adottato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 26.03.2013, ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatte salve le specificità previste da altri regolamenti.